

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
INFERMIERI FERRARA -
COOPERATIVA SOCIALE IN
SIGLA "SCIF"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA VINCENZO
DOMENICO CHENDI 42/A
Numero REA: FE - 208391
Codice fiscale: 01902700382
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

Il presente atto è stato da me notaio letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio qui di seguito alle ore dodici e venti minuti.

Consta di due fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e a mano da me notaio, dei quali occupa cinque facciate intere e parte della sesta fin qui.

F.to Christian Costazza

" Paolo Lodi

" Simone Ronchej

" Alberto Magnani Notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DI REP. N. 44794/25724

STATUTO

della Società Cooperativa Infermieri Ferrara - cooperativa sociale

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di FERRARA (Fe) la società cooperativa sociale denominata "**Società Cooperativa Infermieri Ferrara - cooperativa sociale**", in sigla "**SCIF**".

La cooperativa potrà istituire filiali, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 2

DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050 e potrà essere

prorogata con deliberazione dell'assemblea.
ART. 3
NORME APPLICABILI
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni
previste dal Titolo VI del Libro V del codice civile in quanto compatibili e - per
quanto ivi non previsto e in quanto compatibili - le disposizioni sulla società a
responsabilità limitata.
Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile
2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381,
relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni e
integrazioni.
TITOLO II
SCOPO - OGGETTO
ART. 4
SCOPO
Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è
quello di ottenere - tramite la gestione in forma associata - continuità di
occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
La cooperativa ha lo scopo di:
- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana,
all'integrazione sociale e alla crescita culturale, attraverso una attività di gestione di
servizi socio-assistenziali sanitari ed educativi diretti in via prioritaria, ma non
esclusiva, a favore di infermi, disabili, minori, anziani e di chiunque si trovi in
condizioni fisiche, psichiche o sociali di svantaggio sociale, e ciò anche ai fini e per

gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n.381

- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali

dei propri soci, promuovendone la crescita professionale e scientifica

- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere

risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e

per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno

- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la

qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione

con strutture associative senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro

che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo

sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla salute e alla

qualità della vita delle persone, nonché al recupero e alla valorizzazione delle

risorse e delle potenzialità di coloro che si trovano in stato di bisogno ovvero in

condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente

delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al

conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli

2512 e 2513 del codice civile.

Essa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative

di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001,

n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la

cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,

ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 e intende orientare la propria gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso, essa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organismi regionali e provinciali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione, potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.5

OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi assistenziali, socio-assistenziali e sanitari a favore di singoli e della collettività, quali per esempio:

a. la programmazione, l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza infermieristica ambulatoriale, domiciliare diurna e notturna, di piani assistenziali

individuali, somministrazione di farmaci e terapie, interventi domiciliari per la cura e l'assistenza delle persone anziane, disabili o comunque in difficoltà

b. la prestazione a terzi di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi nell'ambito della gestione di impianti e strutture socio-sanitarie, socio-ricreative, educative e assistenziali; l'attuazione di forme di sussidiarietà orizzontale nell'ambito della rete pubblica e privata dei servizi sanitari e assistenziali, promuovendo collaborazioni con altre realtà operanti nel settore, siano esse di natura pubblica o privata, secondo i principi dell'art. 118 della Costituzione Italiana

c. la promozione dell'educazione alla salute del singolo e della collettività, al fine di prevenire e gestire al meglio le principali patologie croniche e le problematiche legate alle disabilità

d. l'organizzazione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei singoli soci e dipendenti, al fine di elevarne il grado delle prestazioni

e. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza e formazione a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi per soggetti in difficoltà.

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psicofisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà costituire e assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di

collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, secondo quanto previsto nel successivo Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Sono soci lavoratori coloro che:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni

concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possono essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari", che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono altresì essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11, Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche e affini a quella esercitata dalla cooperativa e in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione

di lavoro.

ART. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI COOPERATORI

Chi intende essere ammesso come SOCIO LAVORATORE dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'articolo 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali
- e) l'accettazione espressa della clausola compromissoria di cui all'articolo 37 del presente Statuto.

La PERSONA GIURIDICA che intende essere ammessa ai sensi dell'articolo 11 della legge 381/91 dovrà presentare domanda contenente:

- 1. la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, il domicilio fiscale e l'indicazione dell'attività svolta
- 2. estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione alla cooperativa

assunta dall'organo statutariamente competente, contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della cooperativa

3. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente

4. quanto previsto ai precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche.

Chi intende essere ammesso come SOCIO VOLONTARIO ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991 dovrà presentare domanda contenente:

A. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita

B. la volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinuncia a qualsiasi forma di compenso

C. la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare tipologia di soci

D. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché l'accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 46.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo

amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute, salvo il diritto di recesso del socio con preavviso di novanta giorni, che non può comunque essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dall'ingresso del socio stesso nella cooperativa, ai sensi dell'articolo 2530 u.c. del codice civile.

ART. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

La quota sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

- 1) almeno il 25% all'atto dell'ammissione
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo con la delibera di ammissione del socio.

I soci lavoratori sono obbligati:

a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea

c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo

d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

È fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza

qualificata di soci pari almeno ai due terzi dei voti spettanti alla base sociale e
purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti
spettanti a tutti i soci.
I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti
dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli
amministratori ai sensi dell'art. 2476 comma 7 del codice civile.
ART. 10
PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART.11
RECESSO
Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:
A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi
sociali
C) il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per qualsiasi motivo.
Il recesso non può essere parziale.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla
cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla
ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente
statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli
amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore
che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre
opposizione innanzi agli organismi indicati nel successivo articolo 37.
Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello

mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6
- 4) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori
- 5) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
- 6) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento
- 7) che, se socio lavoratore di cui alla L. n.142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge
- 8) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori

dell'impresa sociale
9) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto
10) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa
11) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista
12) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali
13) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.
Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano maturato i requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo. La delibera viene annotata sul libro dei soci lavoratori a cura degli amministratori.
Il licenziamento del socio lavoratore per motivi disciplinari, giusta causa o per giustificato motivo soggettivo comporta la contestuale risoluzione del rapporto

sociale per esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può attivare le procedure di cui al successivo articolo 37, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 13

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dal successivo articolo 37 del presente statuto

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato, aumentato eventualmente per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 21 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la quota assegnata al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 142/2001 e ss.mm.ii., allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio. La risoluzione del rapporto di lavoro, salva contraria disposizione dell'organo amministrativo, comporta il venir meno dal rapporto sociale.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la

nomina di un unico delegato alla riscossione.
ART. 16
PRESCRIZIONE DEI DIRITTI
I soci lavoratori receduti o esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno
richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i cinque anni dalla data di
approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto
sociale è divenuto operativo.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno
devolute, con deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale
indivisibile.
TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI
ART. 17
TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI
Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emettere titoli di debito
nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in
sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a
investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 del codice civile e
dell'articolo 111 octies delle disp. att. trans..
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi e il relativo
valore nominale unitario
- le eventuali modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione
degli interessi

- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti
all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.
All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo e al
relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e
seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente
statuto.
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 18
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un
numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore
ai limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea
b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di
cui al precedente Titolo IV
c) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di
cui al successivo articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non
rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti
d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge
e) dalla riserva straordinaria indivisibile.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e
conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente
aumentate per effetto di rivalutazione o ristorno.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 19

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci.

Gli amministratori documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli amministratori con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento

del termine fino a centottanta giorni.
Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.
L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.
La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.
ART. 20
DESTINAZIONE DELL'UTILE
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:
a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge

c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia
d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi privi dei diritti di amministrazione, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente
e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali
f) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.
L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.
Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.
TITOLO VI
GOVERNO DELLA SOCIETA'
ART. 21

ORGANI SOCIALI
Sono organi della società:
a) l'assemblea dei soci
b) l'organo amministrativo
c) l'organo sindacale, se nominato.
SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI
ART. 22
DECISIONI DEI SOCI
I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge e il presente statuto riservano alla loro competenza:
1) approvazione del bilancio consuntivo, la ripartizione del ristorno e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti articoli 19 e 20 del presente statuto
2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e il numero degli amministratori, nel rispetto del successivo art. 29 del presente statuto, ovvero di un amministratore unico
3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale
4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un organo di controllo ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e determinazione del compenso ad esso spettante; deliberazione dell'eventuale revoca dell'organo di controllo
5) conferimento, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno e su proposta motivata dell'organo sindacale se nominato, dell'incarico ad effettuare la revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 35 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata

dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso dell'incarico; revoca l'incarico nei casi previsti dalla legge, sentito il collegio sindacale se nominato

6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 c.c.

7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare

8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto

9) modificazioni dell'atto costitutivo. In tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice civile

10) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del codice civile.

ART. 23

DIRITTO DI VOTO

Ogni socio cooperatore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni, che non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte e nei cui confronti non sia in corso un procedimento per l'esclusione dalla cooperativa, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto

previste a norma del presente statuto.

ART. 24

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione può indicare la data dell'eventuale seconda convocazione.

Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di n. 1 (uno) soci.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino o vi siano rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto e quando tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, il sindaco o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 20 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 25

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In caso di eventuale seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa e il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con il voto favorevole del 70% (settanta per cento) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Nei casi di soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, di modificazione dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera validamente con il voto favorevole del 70% (settanta per cento) per cento dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentanti.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

ART. 26

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario, che deve consentire – per ciascuna votazione e anche per allegato – l'identificazione dei soci astenuti e dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II AMMINISTRATORI

ART. 27
AMMINISTRATORI
La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci lavoratori che
possono eleggere uno o più amministratori.
L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci
cooperatori.
Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di
volta in volta presa dall'assemblea dei soci, e sono rieleggibili.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro
ufficio.
Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli
amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il
compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in
conformità del presente statuto.
Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria
della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla
decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.
Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono
indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i
criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico,
nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei
nuovi soci.
ART. 28
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Se i soci lavoratori nominano più amministratori, la cooperativa è amministrata da

un consiglio di amministrazione che si compone da n. 3 (tre) a n. 7 (sette) consiglieri, secondo la determinazione dell'assemblea in sede di nomina.

Il consiglio o l'assemblea ne eleggono il presidente e il vice presidente.

Esso è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o consigliere presente più anziano in età.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i membri dell'organo di controllo (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende rigettata. Le votazioni sono palesi.

Le decisioni adottate dall'organo amministrativo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o del revisore.

ART. 29

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione decade. Gli amministratori rimasti in carica

convocano d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sostituzione.

ART. 30

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Il Presidente o l'Amministratore unico è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, o l'Amministratore unico possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi a un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a

soggetti terzi.
SEZIONE III – ORGANI DI CONTROLLO
ART. 31
SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
I soci lavoratori, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare
un organo di controllo o un revisore con i poteri e le competenze previste dalla
legge.
In ogni caso, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi
previsti dall'articolo 2477, comma 2 e 3, del codice civile. Nei suddetti casi, il
funzionamento è regolato dalle norme sulla società per azioni e il controllo legale
dei conti può essere affidato al sindaco.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati
dall'articolo 2477, comma 2 e 3, del codice civile, provvede entro trenta giorni alla
nomina dell'organo di controllo o del revisore.
Qualora nominato dall'assemblea a norma di legge e del presente statuto ovvero
quando ritenuto opportuno, l'organo di controllo è costituito da un solo membro
effettivo.
Il sindaco dura in carica tre esercizi e scade alla data della assemblea convocata
per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; esso è
rieleggibile.
ART. 33
COMPETENZA E RIUNIONI
Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto

funzionamento.

Ad esso può essere inoltre affidato il controllo legale dei conti, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto.

Il sindaco deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, ove nominato.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il sindaco deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Il sindaco, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto.

Il sindaco può in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti del sindaco può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti dei soci.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci .

ART. 34

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società può essere affidata a un revisore legale

dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.
L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta
motivata dell'organo sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo
spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata
dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo nel corso
dell'incarico.
L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Il revisore o la società incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:
1) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato, ove redatto
2) verificano nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare
tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei
fatti di gestione
3) verificano che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato
rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico dell'esercizio, nonché la loro conformità alle norme che li
disciplinano
4) esprimono un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis secondo comma del codice civile,
l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove
questo sia nominato. In tal caso, il collegio sindacale è costituito da revisori legali
iscritti nell'apposito registro.
TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
ART. 35
SCIoglimento
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
Nel caso si verifichi una causa di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia
mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro
delle Imprese.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo
scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di
pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la
rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori,
con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero
anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione
del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli
rami, in funzione del migliore realizzo.
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione,
occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera
dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto
costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni
riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.
ART. 36

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE
In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:
a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente aumentate per rivalutazione e ristorno e i dividendi eventualmente maturati
b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 37
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.
Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ferrara, che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi

entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che

le parti concordino per iscritto.

ART. 38

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste dagli
articoli 18, 19 e 36 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto
osservate.

F.to Christian Costazza

" Paolo Lodi

" Simone Ronchej

" Alberto Magnani Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto
cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 5 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005,
che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta aut. n. 6519/00/II del 21.07.2000

Atto in corso di registrazione.